

## PERSONALE

### **La neutralità della mobilità volontaria**

La mobilità volontaria è applicabile tra le amministrazioni; se essa proviene da un ente che ha vincoli alle assunzioni deve essere considerata neutra.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, con la deliberazione 9 febbraio 2017, n. 21 ha chiarito che la mobilità volontaria è applicabile tra le amministrazioni, visto che è cessato il vincolo di destinare le capacità assunzionali all'assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

Il parere ricorda che la mobilità volontaria se proviene da un ente che ha vincoli alle assunzioni deve essere considerata neutra.

In primo luogo, viene precisato che "il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come dispone l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La seconda indicazione è che siamo tornati nell'ambito della "ordinaria operatività delle norme in materia di mobilità, anche cosiddetta volontaria/compensativa, norme che contemplano le cessioni di contratto tra Amministrazioni ove ne sussistano i presupposti e previo espletamento di tutte le procedure dettate dalla legge".

Infine, "per il Comune istante non sussistono vincoli legati al riassorbimento del personale sovrannumerario a rilasciare il nulla osta alla propria dipendente ai fini del perfezionamento della mobilità in uscita ex art. 30 del ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001e perfezionare quanto necessario per la mobilità in entrata".

*Fonte: Personale enti locali del 23/02/2017*

*Autore: Francesco Disano*